



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/32 DEL 18.8.2011

Oggetto: Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19. Ente Acque della Sardegna (ENAS).
Nomina del Commissario straordinario.

Il Presidente riferisce che il consiglio di amministrazione dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), nominato con decreto presidenziale n. 42 del 23 aprile 2007 per una durata in carica di quattro anni, è scaduto il 23 aprile 2011.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del previgente articolo 20, comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2006, n.19, e dell'articolo 6 dello statuto del suddetto ente strumentale, il consiglio di amministrazione è composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi, nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 20/1995, il Presidente della Regione deve proporre alla Giunta regionale, sentito l'Assessore degli Affari generali e l'Assessore competente in materia, la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Peraltro, il Presidente precisa che l'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 19/2006, è stato di recente soppresso dall'art. 18, comma 21, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che ha previsto, al contempo, una modalità semplificata per le modifiche statutarie, in ipotesi di mero recepimento di disposizioni normative.

La norma soppressa era, a sua volta, sostitutiva della disposizione che, nella L.R. n. 20/1995, dettava la disciplina speciale in ordine al consiglio di amministrazione dell'ENAS, sia in riferimento ai requisiti che al numero dei componenti il consiglio stesso (art. 24).

Il Presidente sottolinea che, in tali casi, si pone il problema della eventuale "reviviscenza" della prima norma abrogata e che l'orientamento della dottrina al riguardo non è unanime.

Il Presidente ritiene che, laddove non si acceda alla tesi della reviviscenza (che, in quanto dubbia, sarebbe opportuno non applicare), tale modifica legislativa comporti il venir meno degli specifici



requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione come sopra descritti, ponendo un problema interpretativo relativamente ai requisiti che devono ora essere posseduti dai componenti dell'organo in questione, nonché relativamente alla composizione numerica dello stesso.

Peraltro, il Presidente è dell'avviso che il dubbio interpretativo sorto con riferimento alla prima questione, ossia ai requisiti che devono essere posseduti dagli amministratori, possa superarsi facendo ricorso alla disposizione contenuta nell'art. 4 della L.R. n. 20/1995 che, quale norma a carattere generale, può ben trovare applicazione nel caso di specie. La norma, ai commi 1 e 2, recita: "1° I presidenti degli enti devono essere prescelti tra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. 2° Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le norme dettate per ciascun ente dagli articoli seguenti, non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti tra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere".

In merito all'attuale composizione numerica del consiglio di amministrazione, il Presidente evidenzia come la previsione di tre componenti, contenuta nella previgente normativa (art. 24 L.R. n. 20/1995 e art. 20, comma 3, L.R. n. 19/2006) e nell'attuale formulazione dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente, si ponga del tutto in linea con le direttive in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, contenute nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, e ritiene, pertanto, che l'ordinamento giuridico vigente soccorra nella soluzione della problematica interpretativa.

Cionondimeno, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione sulla scorta della disciplina sopra esposta, il Presidente precisa che occorrerebbe, preliminarmente, procedere alla modifica dello statuto dell'Ente, e che, non trattandosi di mero recepimento di disposizioni normative, tale modifica non può avvenire con il procedimento semplificato di cui all'art. 18, comma 21, lett. a) della L.R. n. 12/2011 sopra citato (approvazione con decreto del Presidente della Regione).

Infatti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 19/2006 e dell'art. 22 dello Statuto dell'Ente, la facoltà di presentare proposte di revisione o di modifica statutaria è esercitata dai consiglieri dell'Ente, anche singolarmente, e la delibera del consiglio di amministrazione contenente la proposta è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ai fini dell'approvazione con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare.



Ciò premesso, al fine di garantire la necessaria correttezza amministrativa dell'Ente, il Presidente ritiene opportuno nominare un Commissario straordinario per il periodo strettamente necessario affinché i competenti organi possano effettuare i dovuti approfondimenti giuridici ed adottare i conseguenti atti tesi a risolvere definitivamente la questione, o nel senso dell'adozione di una norma di legge che detti una disciplina espressa in ordine alla tipologia di requisiti che devono essere posseduti dai componenti del consiglio di amministrazione e alla sua composizione numerica, ovvero di un atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998 o, ancora, di una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina in materia.

Pertanto, stante l'attuale impossibilità operativa dell'Ente strumentale per mancanza di organi di governo, il Presidente propone alla Giunta di prendere atto della decadenza del consiglio di amministrazione dell'Ente e di procedere, nell'immediato, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, per il periodo strettamente necessario agli adempimenti sopra esposti.

Ai fini della nomina, il Presidente illustra il curriculum del Sig. Davide Galantuomo, nato a Cagliari il 30.6.1961, ritenendo che lo stesso possieda i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e lo propone per la nomina alla Giunta regionale, prevedendo che rimanga in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente

DELIBERA

- di prendere atto della decadenza del consiglio di amministrazione dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS);
- di nominare il Sig. Davide Galantuomo, nato a Cagliari il 30.6.1961 quale Commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS);
- di stabilire che il Commissario, come sopra nominato, durerà in carica per un periodo non superiore a sei mesi;
- di riservarsi la facoltà di revocare detto incarico in qualunque momento dandone comunicazione al nominato.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Presidente

Ugo Cappellacci